MISURE URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

# Art. 7

## Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68

Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, chiamate a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, sono tenute a comunicare semestralmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e le assunzioni relative effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni.

Versione in vigore dal 12 gennaio 2006, non più in vigore dal 22 giugno 2017 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione |
| Estremi | Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 2006 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-organizzazione-e-funzionamento-della/art-7-monitoraggio-della-attuazione-della-legge-12-marzo-1999-n-68/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it